

Codice DB1012

D.D. 10 marzo 2014, n. 49

**Art. 11 comma 4 L.R. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Mornese (AL): parere vincolante regionale.**

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Mornese (AL) con nota prot. n. 550 del 18 febbraio 2014 ha trasmesso al Settore scrivente l'Ordinanza n. 04/2014 del 18 febbraio 2014 che per impellenti ragioni di tutela della pubblica incolumità pone divieto al transito con mezzi motorizzati nella strada comunale extraurbana di Mezzamontà lato destro (dalla Chiesetta di San Carlo fino al confine con il Comune di Casaleggio Boiro);

considerato che nell'ambito della suddetta ordinanza viene richiesto al Settore scrivente un parere ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982;

tenuto conto che tali strade non appaiono idonee ad essere percorse da mezzi motorizzati in quanto insistenti in zone a vincolo idrogeologico ai sensi del vigente Piano regolatore comunale e che sono soggette a fenomeni di instabilità e smottamento che le rendono inadeguate a sopportare carichi di mezzi motorizzati;

visto che la natura di tali strade è silvo-pastorale e che pertanto servono al raggiungimento dei boschi da loro servite e non sono vocate al passaggio indistinto di mezzi motorizzati;

tenuto conto che il fondo stradale di suddette strade è privo di asfalto e che pertanto il sedime in terra battuta risulta facilmente danneggiabile da passaggi di veicoli motorizzati, in particolare in presenza di eventi di precipitazione atmosferica;

tenuto conto che la strada è inoltre oggetto di intenso utilizzo da parte di pedoni e gruppi famigliari anche per la presenza di percorso ginnico attrezzato nel tratto denominato "Percorso verde";

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Sostenibilità, Recupero Ambientale e Bonifiche, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;

Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

- di esprimere parere positivo con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale in merito all'Ordinanza n. 04/2014 del 18 febbraio 2014 dell'Amministrazione comunale di Mornese (AL) che limita il transito con mezzi motorizzati ai soli aventi diritto ai sensi dei 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982;

- di prendere atto che rispetto al regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*" l'Amministrazione comunale di Mornese ha ritenuto opportuno applicare nell'Ordinanza n. 04/2014 del 18 febbraio 2014 un regime di deroga più restrittivo che vede come soggetti titolati al transito solo i proprietari e affittuari dei fondi attraversati dalle suddette strade, i mezzi di soccorso, i dipendenti comunali e gestori acquedotto nell'esercizio delle loro funzioni e, limitatamente ai giorni di mercoledì, sabato e domenica nel periodo previsto dal calendario venatorio della Regione Piemonte i cacciatori di cinghiali debitamente abilitati, salvo eventuali piani straordinari di abbattimento e per ragioni di pubblica incolumità restringe ancora l'utilizzo di tali tracciati ai soli mezzi di soccorso in caso di precipitazione meteorica;

- di prendere atto delle considerazioni espresse in materia di sicurezza stradale anche ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") da parte del Comune di Mornese in qualità di Pubblica Amministrazione locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Stefano Rigatelli